

Legge regionale 23 giugno 2020 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema.

Art. 2

(Sostegno creditizio al comparto audiovisivo regionale)

- 1.** La Regione promuove l'adozione, da parte del sistema creditizio, di procedure e condizioni che consentono alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva operanti nel territorio regionale la cessione dei crediti di imposta a intermediari finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
- 2.** Le procedure e le condizioni per la cessione dei crediti di imposta sono definite nella convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con gli intermediari finanziari di cui al comma 1.
- 3.** Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), possono essere destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale, per l'anticipazione di crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo).